

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3117

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2004

—————

Modifica alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, in materia
di consulenti del lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si propone ha lo scopo di rimuovere un rilevante elemento di ingiustizia presente nella vigente disciplina, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che regola l'accesso alla professione di consulente del lavoro. Il percorso normale per conseguire l'iscrizione all'albo di tali professionisti prevede l'obbligo di sostenere un tirocinio biennale ed un esame finale, scritto e orale, nelle materie di diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario.

A tale regola generale, il secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 12 del 1979 aveva introdotto un'eccezione relativa agli ispettori del lavoro, con anzianità di servizio di almeno quindici anni, che avrebbero potuto iscriversi all'albo dei consulenti del lavoro senza sostenere alcun esame o tirocinio.

Orbene, se il mancato adempimento dell'obbligo di sostenere il tirocinio e l'esame nelle materie lavoristiche per tali soggetti può trovare giustificazione nella pluridecennale pratica da essi svolta, nessuna giustifica-

zione può essere invocata a sostegno del mancato sostenimento della prova scritta e orale nella materia tributaria (prevista dall'articolo 3, terzo comma, della stessa legge n. 12 del 1979).

I consulenti del lavoro, infatti, per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, sono abilitati all'assistenza tecnica generale in materia di contenzioso tributario, l'esercizio della quale richiede approfondite e puntuali conoscenze nella relativa materia. Tali professionisti, inoltre, svolgono numerosissime funzioni connesse, direttamente o indirettamente, all'esecuzione di adempimenti fiscali su incarico dei loro clienti. In tale peculiare settore, la competenza giuslavoristica è, viceversa, del tutto carente: da qui la necessità impellente di subordinare l'accesso di tali soggetti all'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro al superamento di una prova scritta ed orale nelle sole materie tributarie, con esonero dalle altre prove concernenti le materie lavoristiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro, i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dall'obbligo di sostenere le prove scritte e orale in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale di cui al terzo comma dell'articolo 3, e dal tirocinio per esercitare tale attività. L'accesso dei predetti soggetti all'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro è subordinato al superamento di una prova scritta e orale nelle sole materie tributarie. Il personale di cui al presente comma non può essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso».

